

CIA informa

Sommario:

- **Credito d'imposta Transizione 5.0**
- **Bonus Agrivoltaico**
- **Le limitazioni di compensazione in F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo**
- **Versamento acconto IMU 2024**
- **Scadenziario**



Credito d'imposta transizione 5.0

La Legge n.56/2024, di conversione del DL n.19/2024, ha istituito un **nuovo credito d'imposta** a favore delle imprese che nel 2024 e nel 2025 effettuano **nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali** nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una **riduzione dei consumi energetici**.

Lo scopo di tale misura è quello di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico basato sulle energie rinnovabili

Beneficiari: tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile-fiscale (sono compresi anche i contribuenti forfetari)

Condizione necessaria è il **rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro** il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Il credito d'imposta **non spetta per:**

- Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art.9 comma 2 D.Lgs n.231/2001

Investimenti oggetto di agevolazione: l'agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati nelle Tabelle A e B della Legge n.232/2016 (Finanziaria 2017):

- **Destinati a strutture produttive situate in Italia**
- **Effettuati nel 2024 e nel 2025**

- **Interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- A condizione che sia conseguita una **riduzione dei consumi energetici** della **struttura produttiva** localizzata in Italia cui si riferisce il processo di produzione **non inferiore al 3%**
- Oppure, **in alternativa**, una **riduzione dei consumi energetici** dei processi interessati all'investimento **non inferiore al 5%**

Tra i beni agevolabili di cui alla **Tabella B rientrano, se** specificatamente **previsti dal progetto di innovazione:**

- software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software / sistemi / piattaforme di cui al punto precedente

Tra i **progetti di innovazione agevolabili** che consentono una riduzione dei consumi energetici sono compresi:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
- e **spese per la formazione del personale** finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, **nel limite del 10% degli investimenti** effettuati nei predetti beni e, in ogni caso, **fino a € 300.000**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal MiMit.

Investimenti esclusi: Non sono agevolabili:

- gli investimenti destinati ad attività connesse ai **combustibili fossili**, nell'ambito del **sistema di scambio di quote di emissione** dell'UE che generano **emissioni di gas a effetto serra** previste non inferiori ai parametri di riferimento
- investimenti destinati ad attività **connesse a discariche di rifiuti, inceneritori**
- investimenti in **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento dei rifiuti.

Credito d'imposta spettante: il credito d'imposta spetta a misure differenziate per scaglione d'investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi:

Importo Investimento	Rid. Consumi energetici da 3 a 6% (struttura prod.va)	Rid. Consumi energetici > 6% fino a 6% (struttura prod.va)	Rid. Consumi energetici > 10% (struttura prod.va) > 15% processi
-----------------------------	---	--	--

	Da 6 a 10% processi	> 10% fino a 15% processi	
Fino a 2.500.000 euro	35%	40%	45%
Superiore a 2.500.000 euro fino a 10.000.000 euro	15%	20%	25%
Superiore a 10.000.000 euro fino a 50.000.000 euro	5%	10%	15%

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.

Per le **imprese di nuova costituzione** il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili "a uno scenario controfattuale". L'individuazione dei criteri di determinazione del risparmio energetico conseguito anche in relazione al predetto scenario è demandata al MiMiT.

Adempimenti Richiesti: per usufruire del credito d'imposta l'impresa deve presentare in via telematica:

- le **certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente** come ad esempio un esperto in gestione dell'energia che attesti: la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti dei beni agevolati (prima dell'acquisto del bene) e l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione iniziale
- una **comunicazione preventiva** riguardante la **descrizione del progetto** di investimento ed **il costo**.

La documentazione deve essere presentata su un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE che, dopo aver verificato la completezza dei dati, invia quotidianamente al MiMiT l'elenco delle imprese che hanno richiesto l'agevolazione e l'importo del credito prenotato.

L'impresa beneficiaria:

- ai fini dell'utilizzo del credito, invia al GSE **comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento agevolato**, secondo le specifiche modalità definite dal MiMiT, per la determinazione del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- invia al GSE una **comunicazione consuntiva di completamento dell'investimento** corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post rilasciata dal valutatore indipendente. **Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate** l'elenco delle imprese beneficiarie con l'indicazione del credito utilizzabile in compensazione
- deve **conservare, a pena di revoca dell'agevolazione**, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

E' necessario considerare che:

-

- le **fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti** relativi all'acquisizione del bene **devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame.**
- l'**effettivo sostenimento delle spese** e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione dei conti.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- **decorsi 5 giorni** dall'invio all'Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell'elenco delle imprese beneficiarie;
- **entro il 31.12.2025.**

Il credito **non utilizzato** entro il 31-12-2025 è **riportabile** in avanti e utilizzabile in **5 quote annuali** di pari importo.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite:

- pari a 2.000.000 annui ex art.34 Legge n.388/2000
- pari a 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel Quadro RU del Modello Redditi ex. Art. 1, comma 53 Legge n.244/2007

Non opera la previsione che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Caratteristiche del credito d'imposta:

- Il credito d'imposta **non può essere trasferito o ceduto**
- **Non è assoggettato a tassazione** ai fini Irpef, Ires, Irap
- **Non rileva** ai fini del rapporto di **deducibilità degli interessi passivi**
- **È cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef, Ires e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Non è consentito il cumulo:

- Con il credito d'imposta ZES unica ex art. 16 DL n.124/2023
- **Con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali** ex art. 1 comma 1051 e seguenti Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi, qualora dagli stessi sia conseguito un risparmio energetico superiore al 3% - 5%, va valutato se fruire del credito "Industria 4.0", riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 se "prenotati" entro il 31.12.2025) ovvero del nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0". In tale valutazione vanno considerate:

- Le diverse misure del credito spettante
- Le diverse tempistiche di utilizzo (credito d'imposta Industria 4.0 è utilizzabile in 3 quote di pari importo, il credito in esame va utilizzato entro il 31-12-2025)
- Le procedure da attivare per la fruizione del credito (sono più macchinose nel credito in esame in quanto è necessaria una certificazione di un valutatore indipendente).

Cessazione o sostituzione del bene agevolato

Nel caso in cui entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento:

- il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- **non è esercitato il diritto di riscatto**, in caso di acquisizione dei beni in leasing;

il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, **va riversato** entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, **senza sanzioni ed interessi**.

Sostituzione del bene

È possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato purché si provveda alla relativa **sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti**.

Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



Bonus Agrivoltaico

Dal **4 giugno** è possibile presentare nel portale GSE le domande per richiedere il **contributo a fondo perduto** per l'agrivoltaico innovativo.

A disposizione **1,1 miliardi di euro** per capitale per l'installazione degli impianti che hanno le caratteristiche prescritte dal DM Agrivoltaico. Il decreto **non prevede il consumo di suolo** per l'installazione dei pannelli, né la sostituzione della produzione agricola con quella di energia.

Impianti Agevolati

Il bando, finanziato con i fondi del PNNR, prevede interventi a favore dei soli impianti che sono rivolti soluzioni integrate innovative con **montaggio dei moduli elevati da terra**, con l'intento di conciliare la **produzione agricola con quella energetica** anche grazie all'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Possono accedere agli incentivi gli impianti di produzione di energia elettrica di nuova costruzione con **potenza superiore a 1KW** installati ad un'altezza di:

- **1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica** nell'ambito del sistema agrivoltaico (valore di altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame)
- **1,3 metri nel caso di impianti** che prevedono l'installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa

- **2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale** nell'ambito del sistema agrivoltaico (valore di altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);
- **2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista**, colturale e zootecnica, nell'ambito del medesimo sistema agrivoltaico

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente **componenti di nuova costruzione**, mai impiegati in altri impianti, realizzati secondo le norme CEI e rispondenti agli specifici requisiti normativi in termini di qualità e sicurezza indicati nel bando stesso.

Inoltre, debbono essere dotati di **sistemi di monitoraggio** che consentano di verificare la continuità dell'attività agricola/pastorale, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici. Possono installati anche **sistemi di accumulo**.

Beneficiari

L'incentivo è rivolto a **tutti gli imprenditori agricoli** con un volume di affari **superiore ai 7 mila euro l'anno**. Possono infatti partecipare al bando i singoli imprenditori, le società, le cooperative, i consorzi costituiti tra due o più imprenditori e/o società e le associazioni temporanee di imprese.

Poiché l'attività di produzione di energia elettrica avviene su superfici sulle quali vengono svolte le attività agricole, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie tra le due componenti, **la correlazione tra le attività deve essere dimostrata**.

Per richiedere l'incentivo occorre dunque una **relazione asseverata**, redatta da un professionista agronomo o da un centro di assistenza agricola, che dimostri il mantenimento dell'attività di coltivazione o di zootecnia, nell'ambito del sistema agrivoltaico

Superficie dedicata alla coltivazione e pannelli

Per poter accedere al contributo è necessario che la **superficie minima** destinata all'attività agricola/pastorale, nell'ambito del sistema agrivoltaico, risulti **pari almeno al 70%** della superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot), ossia dell'area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico.

La superficie totale del sistema agrivoltaico **viene determinata** prendendo in considerazione l'intera superficie destinata alla realizzazione del sistema agrivoltaico a cui vengono sottratti i valori delle superfici che non interessano direttamente l'attività agricola, quali ad esempio, porzioni di superficie occupate da fabbricati (ad eccezione degli edifici destinati alla coltivazione dei funghi), cortili, fossi, canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, aree occupate per allevamenti ittici.

Consistenza del Bonus

Il Bonus è costituito da un **contributo in conto capitale pari al 40%** dei costi sostenuti per la realizzazione dei nuovi impianti, compresi i costi per il sistema di monitoraggio e per l'installazione di sistemi di accumulo.

Viene riconosciuta dal GSE anche una **tariffa incentivante** applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete, che varia in funzione della dimensione dell'impianto.

Le istanze di partecipazione, Aste e Registri, possono essere presentate partire dal 4 giugno 2024 alle ore 12:00 fino al 2 settembre 2024 alle ore 12:00.



Le limitazioni di compensazione in F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo

La legge di Bilancio 2024 ha stabilito, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo di imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, il **divieto di compensare i crediti di qualsiasi natura**, con decorrenza **1 Luglio 2024**, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate. Successivamente, il **Decreto Legge n. 39/2024** (Decreto Agevolazioni fiscali) ha modificato in parte la portata di tale divieto di compensazione escludendone l'operatività sia con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza sia con riguardo ai crediti di natura previdenziale ed assicurativa (dunque, crediti INPS e INAIL) che potranno, quindi, essere sempre compensati.

Il Decreto Legge n. 39/2024 riconosce, inoltre, espressamente la coesistenza del nuovo divieto di compensazione con quanto già previsto in materia dall'art. 31, comma 1 del Decreto Legge n. 78/2010 (divieto di compensazione di crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro).

L'art. 1, comma 94 della Legge n. 213/2023, con l'introduzione del comma 49-quinquies (Legge di Bilancio 2024) stabilisce, a **decorrenza dal 1° luglio 2024**, il divieto alla compensazione, tramite Mod. F24 (ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997), **di crediti tributari e contributivi** per i contribuenti che abbiano **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione **per importi complessivamente superiori ad euro 100.000** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Inoltre, come introdotto dalla Legge n. 213/2023, è previsto che il divieto di compensazione in oggetto cessi di applicarsi solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate con la conseguenza che, in caso di pagamento dilazionato del debito, il divieto alla compensazione rimarrebbe in essere fino ad avvenuto pagamento del totale dell'importo dovuto.

Il Decreto Agevolazioni Fiscali (D.L. n.39/2024) ha apportato **due importanti modifiche** al comma 49-quinquies stabilendo che:

-

- **Dal 1° Luglio 2024**, per i contribuenti che **hanno iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente di riscossione per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**
- Per i quali i termini di pagamento non siano ancora scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione
- Scatta **il divieto di compensazione dei crediti nel Modello F24**.

Tale divieto **non si applicherà**:

- 1) Con riferimento a **somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**
- 2) Per i **crediti di natura previdenziale e assicurativa** che potranno quindi essere compensati anche in presenza di debiti con l'agente riscossore per importi superiori a 100.000 euro.

La nuova disposizione non ha, tuttavia, abrogato né modificato l'altra previsione normativa, contenuta nell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010, che stabilisce il divieto di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Ne consegue che, con riferimento alle compensazioni di crediti erariali, nell'ipotesi di presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a:

- 1.500 euro e fino a 100.000 euro, la norma di riferimento è l'art. 31 del D.L. n. 78/2010;
- 100.000 euro, trova applicazione (a decorrere dal prossimo 1° luglio) quanto disposto dal nuovo comma 49-quinquies, art. 37 del D.L. n. 223/2006.

Le due disposizioni presentano delle similitudini: entrambe, pur facendo riferimento ad esposizioni debitorie erariali iscritte a ruolo di ammontare diverso (oltre 100.000 euro per il comma 49-quinquies, art. 37 del D.L. n. 223/2006 e oltre 1.500 euro per l'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010), stabiliscono un divieto alla compensazione di crediti di natura erariale facendo, dunque, salvi i crediti contributivi e assicurativi.

Tuttavia, mentre il D.L. n. 78/2010 fissa il predetto divieto di compensazione del credito per il solo importo coincidente con il debito, consentendo la compensazione di crediti di importo superiore, per la somma eccedente, il D.L. n. 223/2006 (come modificato dalla Legge n. 213/2023 prima e dal D.L. n. 39/2024 poi) non consente di compensare eventuali crediti per importi eccedenti 100.000 euro.



Versamento Acconto IMU 2024

Il **17 giugno** scade il versamento dell'acconto **IMU 2024**. Soggetti al pagamento dell'imposta sono i titolari di diritti reali immobiliari su seconde case (a disposizione o locate), o abitazioni principali di lusso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.



Scadenziario di Giugno

17 Giugno

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio.

IMU – Versamento acconto 2024

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'imposta municipale unica dovuta per il 2024

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

